

Altavilla Vicentina, 7 luglio 2010

associati

dottori commercialisti
pierpaolo baldinato
gabriele pantaleoni

collaboratori

dottori commercialisti
sabrina gasparotto
viviana gentile
gaia peloso

collaboratori

dottori in economia
margherita gottin

collaboratori

giovanna guerra
francesca manni

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO DI OMESSI O PARZIALI VERSAMENTI

Con il presente contributo si intende riepilogare le regole per l'utilizzo del ravvedimento operoso, istituto che permette di sanare (con l'applicazione di una sanzione molto ridotta rispetto a quella ordinariamente applicabile) eventuali irregolarità nei versamenti effettuati; in particolare è bene ricordare che il ravvedimento operoso consente di sanare:

- gli omessi versamenti, effettuando spontaneamente il versamento oltre la scadenza naturale;
- i parziali versamenti, integrando un versamento insufficiente già effettuato entro la scadenza naturale.

Con specifico riferimento ai versamenti, il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento degli interessi (calcolati al saggio legale dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento alla data in cui detto versamento viene regolarizzato) e della sanzione ridotta; al riguardo si deve ricordare che risulta applicabile una sanzione pari:

- ad 1/12 della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza naturale
- ad 1/10 della sanzione ordinaria nel caso di versamento regolarizzato oltre 30 giorni dalla scadenza naturale, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento operoso consente una significativa riduzione della sanzioni per incentivare il contribuente alla regolarizzazione spontanea; pertanto non è possibile ravvedere versamenti qualora sia già avvenuta constatazione della violazione, ovvero qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore ovvero i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.



Sanzione ordinaria

<p>Ritardati o omessi versamenti Irap art.34</p> <p>D.Lgs. n.446/97</p>	<p><i>Sanzione amministrativa del 30% sugli importi non versati, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze.</i></p>
<p>Ritardati o omessi versamenti imposte Dirette ed Indirette art.13</p> <p>D.Lgs. n.471/97</p>	<p><i>Sanzione amministrativa del 30%:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ per i soggetti che non eseguono in tutto o in parte, alle previste scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratti in questi casi i versamenti periodici e in acconto anche se non effettuati; ▶ in ipotesi di correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile; ▶ in tutti i casi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione quando non è prevista l'iscrizione a ruolo.

Posto che la sanzione amministrativa per mancato, carente ovvero omesso versamento è pari al 30% dell'imposta dovuta (art.13 D.Lgs. n.471/97), in ipotesi di ravvedimento "breve", la sanzione ridotta ad 1/12 del minimo è pari al 2,5% dell'imposta dovuta.



Posto che la sanzione amministrativa per mancato, carente ovvero omesso versamento è pari al 30% dell'imposta dovuta (art.13 D.Lgs. n.471/97), in ipotesi di ravvedimento "lungo" la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo è pari al 3% dell'imposta dovuta.





Interessi

Nel ravvedimento operoso, sia esso "breve" ovvero "lungo", gli interessi sono sempre dovuti al tasso legale con maturazione giorno per giorno, come segue:

fino al 31.12.2009	→	3% in ragione d'anno
dal 01.01.2010	→	1% in ragione d'anno ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Tale riduzione è stata disposta dall'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Economia del 04.12.2009, pubblicato sulla G.U. n.291 del 15.12.2009.		

Per il calcolo degli interessi si applica la formula dell'interesse semplice.

Compilazione

Il versamento con ravvedimento dei tributi che si versano con modello F24 deve altresì essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando la medesima sezione che si doveva compilare per effettuare il versamento alla scadenza naturale, indicando separatamente sanzioni ed interessi con gli specifici codici tributo.

	Codice tributo
Interessi per ravvedimento - Irpef	1989
Interessi per ravvedimento - Ires	1990
Interessi per ravvedimento - Iva	1991
Interessi per ravvedimento - imposte sostitutive	1992
Interessi per ravvedimento - Irap	1993
Interessi per ravvedimento - addizionale regionale Irpef	1994
Interessi per ravvedimento - addizionale comunale Irpef	1995
Ici - interessi per ravvedimento operoso	3906

L'anno di versamento è quello per cui la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione.



Come precisato nella R.M. n.109/E del 22.05.2007, solo con riferimento agli omessi o tardivi versamenti delle ritenute effettuati dal sostituto di imposta gli interessi si versano cumulativamente con la ritenuta, utilizzando il medesimo codice tributo.

	Codice tributo
Sanzione pecuniaria Irpef	8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef	8902
Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef	8903
Sanzione pecuniaria Iva	8904
Sanzione pecuniaria Ires	8905
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta	8906
Sanzione pecuniaria Irap	8907
Ici – sanzione per ravvedimento operoso	3907

L'anno di versamento è quello nel quale la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione.



Esempi di ravvedimento

Ritardati od omessi versamenti SALDO IMPOSTE 2010		
	Scadenze	Sanzione
Versamento ordinario	16.06.2010 ⁽¹⁾	
Ravvedimento "breve"	16.07.2010	2,5% dell'imposta dovuta (1/12 dell'imposta dovuta)
Ravvedimento "lungo"	Entro termine presentazione dichiarazione: <ul style="list-style-type: none"> - entro 30.09.2011 per chi presenta UnicoSC, UnicoSP, UnicoPF, UnicoPF Mini, UnicoENC in telematico; - entro 30.06.2011 per chi presenta UnicoPF Mini cartaceo; - entro 30.04.2011 per chi presenta 730 al proprio sostituto d'imposta; - entro 31.05.2011 per chi presenta 730 al CAF o professionista abilitato 	3% dell'imposta dovuta (1/10 dell'imposta dovuta)

Si ricorda che:

- i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio versano il saldo entro il giorno 16 del mese successivo a quello stabilito per l'approvazione del bilancio;
- I soggetti che applicano gli studi di settore, per quest'anno, avevano quale termine naturale il 6/07/2010;
- è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza naturale applicando la maggiorazione dello 0,4%. Tale proroga non si considera ravvedimento operoso (quindi non richiede il versamento di sanzioni o interessi).



ESEMPIO

Un contribuente non ha versato una ritenuta di € 2.000 operata nei confronti di un avvocato per una parcella pagata nel mese di maggio 2010 (scadenza di versamento della ritenuta 16.06.2010). Intende regolarizzare il versamento entro il 30.09.2010 (sanzione ridotta = 3%).

Nel ravvedimento per le ritenute, gli interessi vanno sommati al tributo.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	denominazione/ragione/ prov./mass. rl.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	IMPOSTE DIRETTE - IVA	1040	05	2010	2.005,86	
	RITENUTE ALLA FONTE	8906		2010	60,00	
	ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto					
				TOTALE A	2.065,86	
						SALDO (A-B)
						2.065,86

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

eAssociati